

Assonautica

provinciale di
SAVONA



REGOLAMENTO

(14 pagine 16 articoli)

Versione del 09/10/2025 approvata dal Consiglio Direttivo il 09/10/2025

in vigore dal 13/10/2025

INDICE

Articolo 1	Iscrizione all'Associazione	3
Articolo 2	Votazioni ed elezioni	3
Articolo 3	Regole per le Assemblee	4
Articolo 4	Gruppi spontanei	4
Articolo 5	Sede e servizi sociali	5
Articolo 6	Assegnazione e mantenimento dei posti di ormeggio	5
Articolo 7	Quote d'ormeggio e termini di pagamento	7
Articolo 8	Diritti e doveri dei Soci	7
Articolo 9	Assenza temporanea dell'imbarcazione	9
Articolo 10	Sostituzione dell'imbarcazione	9
Articolo 11	Subentro nell'assegnazione	9
Articolo 12	Decadenza dell'assegnazione	10
Articolo 13	Imbarcazioni in transito	10
Articolo 14	Disciplina utenza pontili	11
Articolo 15	Sanzioni disciplinari	12
Articolo 16	Punteggi	13
NOTE		14
Entrata in vigore		14

Articolo 1

Iscrizione all'Associazione

1. I Soci previsti dall'[art. 6](#) dello Statuto devono considerarsi impegnati a espletare, nei limiti delle loro possibilità, qualsiasi attività utile per lo sviluppo del turismo nautico e conseguentemente portare il proprio contributo alle attività dell'Associazione. Essi potranno costituirsi in gruppi spontanei per la pratica di particolari attività marinare (vela, pesca sportiva, fotografia subacquea, didattica ecc.) come meglio specificato all'[art. 4](#).
2. Per contributo dei Soci, si intendono le attività fisiche e/o intellettuali da destinare all'Associazione in occasione di manifestazioni, rappresentazioni o altre iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, col fine di misurare e distribuire gli oneri derivanti dalla partecipazione alle attività sociali sul maggior numero di Soci. È previsto un punteggio di merito che costituisce il capitale spendibile da ciascun Socio per ottenere privilegi quali l'assegnazione. Il posto barca assegnato costituisce un importante privilegio per il Socio. L'acquisizione dei punti di merito è regolamentata dall'[art. 16](#) di questo Regolamento.
3. Sul modulo predisposto dalla Segreteria per la domanda di iscrizione, il richiedente sottoscrive una dichiarazione attestante la presa conoscenza dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione nonché l'accettazione delle finalità e delle norme di comportamento che sono alla base del sodalizio marinaro.
4. L'accettazione delle domande di iscrizione è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo dell'Associazione che può, quindi, negare l'iscrizione alla persona priva dei requisiti morali richiesti dal presente Regolamento precisandone le motivazioni con atto formale.
5. Il richiedente ha tempo 15 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo per provvedere al pagamento della quota sociale.
6. La quota sociale dovrà essere versata, per gli anni successivi, entro il 31 marzo pena la perdita della qualifica di Socio e la decadenza del posto in assegnazione.

Articolo 2

Votazioni ed elezioni

1. Le disposizioni Statutarie concernenti le votazioni, le elezioni, la nomina e l'insediamento delle cariche Sociali, sono di seguito dettagliate:
 - a) i Soci che desiderano candidarsi alle cariche Sociali, devono comunicarlo per iscritto alla Segreteria almeno dieci giorni prima delle elezioni, precisando la carica che intendono ricoprire
 - b) il Presidente uscente ha l'obbligo di provvedere alle consegne al Presidente subentrante non oltre dieci giorni dalla data delle elezioni
 - c) Non possono candidarsi i Soci che siano dipendenti, contrattualizzati o Soci a qualunque titolo di Associazioni e/o società o titolari di aziende che abbiano finalità analoghe o simili a quelle di Assonautica, compresi gli stessi dipendenti di Assonautica

Articolo 3

Regole per le Assemblee

1. L'Assemblea Sociale deve essere gestita organizzando, quando necessario, tutte le attività utili affinché il locale prescelto per la riunione possa accogliere il numero di partecipanti previsto e le attrezzature necessarie al regolare svolgimento dei lavori elencati all'ordine del giorno. In caso di necessità i Soci dovranno farsi carico di provvedere all'allestimento della sala, al riassetto finale, all'accoglienza dei partecipanti e alla raccolta delle firme per la registrazione. I Soci che faranno parte dell'organizzazione e dell'accoglienza avranno diritto ai punti come indicato all'[art. 16](#).
2. Il Socio partecipante, si deve registrare firmando all'ingresso e all'uscita dall'Assemblea, riportando l'ora quando l'uscita è anticipata rispetto alla fine della riunione.
3. Il Socio, che vota in modo palese, deve manifestare in modo evidente la propria preferenza ed attendere che sia raccolta dal verbalizzante o da un suo incaricato il quale annoterà il nome del votante seguendo, di volta in volta, i criteri oggettivamente più convenienti.
4. Prima dell'inizio dell'Assemblea il Presidente nomina un Segretario, che si farà carico di quanto indicato nei punti seguenti:
 - a) in collaborazione col Direttivo, stabilisce il tempo massimo per ogni intervento in funzione degli argomenti all'ordine del giorno e ne dà informazione a tutti i presenti
 - b) raccoglie le prenotazioni per gli interventi e invita a prendere parola avvertendo del raggiunto tempo massimo
 - c) dopo la pubblica lettura, raccoglie eventuali interventi scritti e firmati
 - d) valuta eventuali interventi fuori tema e ne dà pubblica segnalazione
 - e) collabora a mantenere un andamento ordinato, pacifico e democratico della riunione.

Articolo 4

Gruppi spontanei

1. Nell'esercizio della sua attività sportiva e sociale e con la finalità di favorire la partecipazione dei Soci alla vita associativa, l'Associazione si avvale dell'operato di Gruppi Spontanei di Soci, costituiti all'interno dell'Associazione stessa.
2. Lo scopo dei Gruppi Spontanei consiste nell'organizzare regate veliche, gare di pesca, di motonautica e altre manifestazioni coerenti e conformi con lo spirito sociale dell'Associazione.
3. L'istituzione dei Gruppi Spontanei è approvata dal Consiglio Direttivo e il loro funzionamento è regolato come segue:
 - a) la sede di tutti i Gruppi è presso la sede dell'Associazione
 - b) l'adesione ai Gruppi è libera per tutti i Soci iscritti all'Associazione
 - c) ciascun Gruppo indicherà al proprio interno un coordinatore, che terrà i rapporti con il Consiglio Direttivo
 - d) ogni iniziativa organizzata dai gruppi deve avere il logo Assonautica ed essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, anche se non comporta impegno di spesa.

4. Il Coordinatore del gruppo deve svolgere il suo ruolo nell'ambito delle seguenti indicazioni:
 - a) per ciascuna iniziativa dovrà predisporre un progetto, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, contenente la descrizione dell'iniziativa, data e luogo di svolgimento, individuazione di eventuali altri soggetti coinvolti, segnalazione dettagliata dei costi con indicazione di eventuali sponsorizzazioni, scelta dei premi e segnalazione di eventuali richieste da avanzare nei confronti di Enti o altri organismi
 - b) ottenuta l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo, organizzerà la manifestazione come da progetto approvato con comunicazione a tutti i Soci
 - c) redigerà la relazione finale delle varie iniziative, relativa ai costi, ai risultati e contenente l'elenco dei Soci che hanno partecipato, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo [art. 16](#)
5. Tutte le attività dovranno rigorosamente svolgersi nel pieno rispetto delle norme e delle leggi vigenti. Il Coordinatore è garante e responsabile dell'osservanza delle stesse.

Articolo 5

Sede e servizi sociali

1. L'Associazione dispone di locali adibiti ad uso ufficio per l'espletamento delle pratiche relative all'attività sociale e gestisce le aree a terra e a mare avute in concessione dagli Enti competenti. Tali aree sono utilizzate per deposito e ormeggio delle imbarcazioni dei Soci e dei diportisti in transito. La gestione e il funzionamento della concessione e, in particolare, dell'assegnazione dei posti alle imbarcazioni sono demandati al Consiglio Direttivo.
2. Tutte le comunicazioni riguardanti la vita associativa saranno rese note mediante affissione nelle bacheche situate ai pontili, presso l'ufficio dell'Associazione, via e-mail, nonché avvalendosi del sito web e degli altri strumenti dell'Associazione. Le affissioni e la pubblicazione dovranno avvenire con almeno una settimana di anticipo rispetto all'evento segnalato.
3. Le disposizioni diventeranno operanti dal momento dell'affissione nelle bacheche.

Articolo 6

Assegnazione e mantenimento dei posti di ormeggio

1. Qualora si rendano vacanti uno o più posti di ormeggio, il Consiglio Direttivo potrà indire un bando di assegnazione e predisporrà apposito avviso, comunicato secondo le modalità previste dall'[art. 5](#) comma 2, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'asta di assegnazione, con l'indicazione del numero dei posti e delle loro dimensioni.
2. Il Consiglio Direttivo individuerà di volta in volta la modulistica da utilizzare e le modalità di assegnazione, facendo comunque sempre ricorso ad avviso pubblico.
3. Il sistema che verrà adottato al fine dell'assegnazione del posto di ormeggio è quello adottato nell'asta con incanto. Ogni posto di ormeggio verrà messo all'asta con una "offerta minima" di 18 punti. Le offerte in punti saranno fatte alla presenza degli altri Soci offerenti e il posto di ormeggio verrà assegnato a colui che avrà formulato l'offerta più alta.

4. L'assegnazione del posto barca deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) il diritto di ormeggio riferito all'anno di assegnazione del posto barca deve essere pagato relativamente ai dodicesimi che rimangono sino alla fine dell'anno solare
 - b) deve essere individuata una quota di entrata per l'assegnazione del posto barca
 - c) il termine per l'occupazione del posto assegnato non potrà essere superiore a un anno, pena la decadenza dell'assegnazione
 - d) deve essere indicata la documentazione richiesta da presentare all'atto dell'assegnazione del posto barca
 - e) il Socio assegnatario deve fornire copia dell'attestato di Assicurazione, tassativamente a proprio nome, per copertura contro terzi comprensiva di danni da procurato incendio
 - f) il Socio assegnatario dovrà produrre un documento autocertificante le misure della propria barca secondo il massimo ingombro (ovvero la proiezione dell'ombra). Il posto di ormeggio che verrà assegnato, acquisirà la misura che sarà indicata in tale circostanza, nella considerazione che il Socio assegnatario non acquisirà la totalità dello spazio messo a disposizione dal bando, ma solo quello che sarà occupato dalla propria imbarcazione. L'imbarcazione in questione dovrà comunque essere compatibile con la fascia di riferimento dimensionale indicata dal bando (non inferiore alla misura minima e non superiore alla misura massima indicata dal bando) e la tariffa sarà quella relativa allo scaglione prescelto. Ogni eventuale sostituzione dell'imbarcazione, che rientri nella fascia dimensionale di assegnazione, verrà esaminata a norma dell'[art. 10](#) del Regolamento. Per variazione di misure, in eccesso o in difetto rispetto a quelle del posto assegnato, si dovrà necessariamente partecipare ad un nuovo bando, seguendo i criteri dettati dal Regolamento.
 - g) la domanda di assegnazione del posto barca deve essere presentata solo da una persona fisica, anche nel caso di proprietà della imbarcazione
 - h) nessun Socio può ottenere l'assegnazione di più di un posto barca neppure in qualità di comproprietario. Nessun Socio può essere titolare di posto barca e avere contemporaneamente un posto in transito
 - i) nel caso di natanti la eventuale comproprietà deve essere dimostrata mediante apposita scrittura privata autenticata dove risultino i soggetti proprietari e le relative quote di comproprietà. In ogni caso il Socio assegnatario deve risultare comproprietario della quota percentuale maggiore
 - j) qualora la proprietà dell'imbarcazione sia in forma collettiva, tutti i comproprietari devono essere iscritti all'Associazione
5. Il Socio che ha ottenuto il posto di ormeggio deve considerare l'assegnazione come una forma di riconoscimento per l'attiva partecipazione alla vita sociale e la collaborazione al raggiungimento degli obiettivi statuari. Dovrà mantenere tale beneficio nel tempo, assumendo l'impegno di utilizzare la sua unità da diporto in modo da favorire l'opera di propaganda dell'Associazione secondo i principi statuari. Nel rispetto di tale principio verranno attuate le seguenti disposizioni:
- a) Il Socio assegnatario del posto di ormeggio dovrà partecipare ogni anno con la propria imbarcazione ad almeno una attività sociale.
Stesso obbligo spetta al Socio che, al momento dell'assegnazione, aveva già costituita una società.
 - b) Il Socio assegnatario che ha costituito una società in data successiva al momento dell'assegnazione dovrà partecipare ogni anno con la propria imbarcazione ad almeno quattro attività sociali.
 - c) Il mancato conseguimento del numero di attività sociali minime annuali da svolgersi con la propria imbarcazione determinerà la decadenza definitiva del posto di ormeggio.

6. In caso di riduzione o perdita dei posti di ormeggio per revoca parziale della concessione, ovvero per intervenute gravi ragioni di sicurezza degli impianti o per altre cause di forza maggiore, verranno soppressi i posti barca a partire da quelli di più recente assegnazione, indipendentemente dalla tipologia di posto barca. Nel caso in cui un Socio avesse ottenuto nel tempo più assegnazioni in momenti diversi, per definirne l'anzianità, si farà riferimento alla data della prima assegnazione.
- a) I Soci assegnatari, colpiti dal provvedimento, dovranno rimuovere – a propria cura e spese – le proprie imbarcazioni su richiesta scritta dal Consiglio Direttivo entro i termini da questi fissati. Qualora il Socio non dia corso alla predetta richiesta, il Consiglio Direttivo provvederà allo sgombero coatto a spese dell'inadempiente.
 - b) I Soci che perderanno l'assegnazione dell'ormeggio non avranno diritto ad alcun indennizzo o rimborso da parte dell'Associazione. Le spese di sgombero e di ripristino dello specchio acqueo oggetto di revoca/riduzione della concessione saranno a carico dell'Associazione che chiamerà ove necessario tutti i Soci assegnatari di posto barca al versamento di un contributo straordinario.
 - c) I Soci che per quanto sopra perderanno l'assegnazione dell'ormeggio, godranno di un diritto di prelazione sui posti barca oggetto di successivi bandi di assegnazione senza necessità di partecipazione all'asta, in deroga a quanto riportato al comma 3 del presente articolo.

Articolo 7

Quote d'ormeggio e termini di pagamento

- 1. L'assegnazione del posto barca ha validità annuale e sarà rinnovata tacitamente.
- 2. Le quote annuali di ormeggio sono stabilite dal Consiglio Direttivo per fasce dimensionali, che tengono conto delle misure effettive di lunghezza fuori tutto compreso pulpiti, gruette, passerelle, motori fuori bordo o altre appendici.
- 3. La quota annuale, anche successiva a quella di entrata, potrà essere pagata in due rate semestrali anticipate, la prima entro il 15 gennaio e la seconda entro il 15 luglio.
- 4. Il ritardato pagamento della quota comporterà l'addebito di una mora del 10%. Nel caso che la quota non venisse pagata entro il termine massimo di 30 giorni dalla scadenza, si configurerà la decadenza dell'assegnazione del posto barca.

Articolo 8

Diritti e doveri dei Soci

- 1. Tutti i Soci sono tenuti al tassativo rispetto di quanto segue:
 - a) Regole, ordini di servizio e procedure definite dall'Associazione;
 - b) Ordinanze e altre disposizioni regolamentari emanate dai competenti Enti portuali (es: AdSP – Autorità di Sistema Portuale, Capitaneria di Porto) di cui la scrivente Associazione darà sollecita informazione agli Associati;
 - c) Rispettare e fare rispettare il regolamento.
- 2. L'assegnazione del posto barca attribuisce al Socio soltanto il diritto di tenere la propria imbarcazione all'ormeggio presso i pontili dell'Associazione, vieta l'ormeggio di imbarcazioni diverse da quella

indicata dallo stesso Socio in sede di assegnazione, vieta inoltre l'ormeggio in posti diversi da quello assegnato.

3. L'Associazione avrà facoltà di cambiare l'ubicazione dei posti assegnati al fine di un migliore utilizzo dei pontili.
4. Il Socio assegnatario ha l'obbligo di mantenere l'imbarcazione sempre in buone condizioni di efficienza e navigabilità, munita di motore regolarmente assicurato. In difetto, il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza del Socio dall'assegnazione e ingiungere la rimozione e l'allontanamento dell'imbarcazione. Le relative spese saranno poste a carico del Socio.
5. L'Associazione provvederà alla posa in opera delle attrezzature per l'ormeggio di prua (penzoli) addebitandone il costo al Socio assegnatario. Sarà cura del Socio assegnatario verificarne periodicamente lo stato di usura assumendosi ogni responsabilità in caso di rottura.
6. Il Socio assegnatario rimane unico responsabile degli eventuali danni che la propria imbarcazione potrà arrecare durante le manovre di ormeggio e disormeggio e durante la permanenza ai pontili, a persone e a cose.
7. L'Associazione fornisce al Socio assegnatario esclusivamente l'attracco al pontile, mettendo a disposizione uno specifico spazio dello specchio acqueo. È esclusa ogni altra prestazione. La custodia dell'imbarcazione rimane a carico del Socio assegnatario.
8. L'Associazione non risponderà dei danni provocati da terzi alle imbarcazioni e non sarà responsabile né del furto dell'imbarcazione né di furti sulla medesima.
9. L'imbarcazione non può lasciare l'ormeggio senza la presenza a bordo del Socio assegnatario o di un suo familiare espressamente delegato, e comunque Socio, oppure del proprietario.
10. Il Socio assegnatario, dopo preventiva comunicazione scritta alla segreteria dell'Associazione, può concedere la sua imbarcazione in uso gratuito a terzi, purché iscritti all'Associazione, per un massimo di tre volte all'anno e per non più di due giorni consecutivi. L'inosservanza della disposizione comporterà la decadenza dell'assegnazione. Il Socio assegnatario rimane sempre responsabile dei danni arrecati dalla propria imbarcazione.
11. Qualunque modificazione alla proprietà dell'imbarcazione deve essere tempestivamente segnalata alla Segreteria mediante presentazione di idonea documentazione.
12. Il Socio che intende rinunciare al posto barca avuto in assegnazione, dovrà dichiararlo per lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata (PEC) al Consiglio Direttivo con almeno 30 giorni di anticipo. È fatto obbligo, alla fine dell'anno di riferimento, di lasciare libero il posto barca. Qualora ciò non avvenisse la concessione sarà considerata comunque decaduta con possibilità di essere trasformata in transito provvisorio. Nulla sarà dovuto al Socio quale rimborso per la rimanente parte del semestre.
13. Il mancato rispetto da parte degli Associati di quanto sopra potrà dare luogo a sanzioni, come definite nel Regolamento dell'Associazione e/o relativi allegati.

Articolo 9

Assenza temporanea dell'imbarcazione

1. L'assenza dell'imbarcazione dal suo posto di ormeggio per un periodo superiore alle 48 ore, dovrà essere comunicata alla segreteria dell'Associazione, tramite l'apposito modulo. L'Associazione potrà assumere l'esclusiva gestione del posto vacante e destinarlo al transito.
2. Il Socio assegnatario avrà il diritto di rioccupare il posto assegnatogli non oltre il termine massimo di un anno dalla data in cui ha lasciato libero il suo ormeggio, salvo deroga (massimo sei mesi) concessa per eccezionali motivi dal Consiglio Direttivo, su richiesta motivata ed inviata per iscritto alla Segreteria da parte dell'interessato.
3. Trascorso tale termine senza che il posto venga occupato, si verifica la decadenza dell'assegnazione e il posto verrà considerato libero.

Articolo 10

Sostituzione dell'imbarcazione

1. Il Socio che intende sostituire la propria imbarcazione con un'altra di dimensioni uguali o diverse, deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo disponibile in Segreteria. Il Socio potrà effettuare la sostituzione solo dopo aver ricevuto per iscritto l'autorizzazione dal Consiglio Direttivo.
2. Il Socio che intende sostituire la propria imbarcazione con un'altra di dimensioni inferiori, potrà ottenere la riduzione della tariffa solo nell'anno contabile successivo a quello nel quale ha ottenuto l'autorizzazione.
3. Dalla data dell'eventuale autorizzazione alla sostituzione, il posto di ormeggio deve essere occupato entro il termine di un anno. Il Consiglio Direttivo può concedere una proroga (massimo sei mesi) per documentati eccezionali motivi, a seguito di richiesta scritta dell'interessato. Trascorsa tale proroga senza che il posto venga occupato con l'imbarcazione chiesta in sostituzione oppure senza che sia pervenuta rinuncia alla sostituzione stessa, si avrà la decadenza dell'assegnazione e il posto verrà considerato libero.

Articolo 11

Subentro nell'assegnazione

1. Il subentro nell'assegnazione del posto di ormeggio è consentito soltanto:
 - a) al coniuge
 - b) alla persona unita civilmente o convivente, come definiti dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016
 - c) a un ascendente, a un discendente, al fratello o alla sorella ovvero, in caso di loro premorienza, al loro coniuge ovvero a un figlio di questi ultimi, purché iscritto all'Associazione
 - d) a un erede legittimo che ne faccia richiesta nel termine massimo di un anno dal decesso del Socio assegnatario, previo consenso da parte di eventuali altri eredi, purché iscritto all'Associazione e che subentri nella stessa posizione del defunto in relazione all'importo del canone annuale.

Articolo 12

Decadenza dell'assegnazione

1. La mancata comunicazione alla segreteria dell'Associazione, entro 30 giorni da qualsiasi variazione riguardante il titolo di proprietà dell'imbarcazione del Socio assegnatario e dei comproprietari, è motivo di decadenza dall'assegnazione del posto barca.
2. Si incorre nella decadenza, oltre a quanto indicato nel comma precedente, anche nel caso di infrazione ai seguenti articoli del vigente regolamento:
 - [art. 1](#), comma 6
 - [art. 6](#), comma 4, lettera c) e comma 5, lettera c)
 - [art. 7](#) comma 4
 - [art. 8](#) commi 4 e 10
 - [art. 9](#) comma 3
 - [art. 10](#) comma 3
3. La decadenza del posto di ormeggio assegnato, nei casi contemplati, è dichiarata dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione al Socio assegnatario mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 13

Imbarcazioni in transito

1. La richiesta di ormeggio in transito dovrà essere presentata usando l'apposito modulo disponibile presso la Segreteria, contemporaneamente alla esibizione dei documenti dell'imbarcazione. In esso dovranno essere dichiarati la proprietà dell'imbarcazione e le dimensioni "fuori tutto" della stessa.
2. L'ormeggio in transito non potrà essere prenotato, dovrà essere pagato anticipatamente per tutto il periodo contrattualizzato e occupato entro una settimana dall'accettazione della domanda, previo deposito di una cauzione che sarà restituita a contratto concluso. L'importo della cauzione è stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo.
3. Una volta ottenuto il transito, il richiedente dovrà impegnarsi a rispettare il contratto, tutte le norme che regolano lo stesso e autorizzare preventivamente, sotto la propria responsabilità, eventuali spostamenti dell'imbarcazione ormeggiata ai pontili da parte del personale dell'Associazione addetto agli ormeggi.
4. Non possono essere accettate richieste di ormeggio in transito per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione a bordo dell'imbarcazione.
5. All'accoglimento della richiesta di ormeggio in transito, il richiedente dovrà corrispondere l'importo anticipato per i giorni di sosta concessi e la cauzione richiesta.
6. La singola concessione di un ormeggio in transito alla stessa imbarcazione/diportista non può avere durata superiore ai 6 mesi. La concessione potrà essere comunque prorogata per ulteriori periodi (sempre di durata massima sino a sei mesi) qualora nel frattempo non siano pervenute altre richieste.
7. L'imbarcazione in transito non può essere sostituita con altra, anche se delle stesse dimensioni, se non in presenza di formale autorizzazione.

8. L'Associazione fornisce al diportista in transito esclusivamente l'attracco al pontile, mettendo a sua disposizione uno specifico spazio dello specchio acqueo. È pertanto esclusa ogni altra prestazione e in particolare la custodia dell'imbarcazione che rimane a carico del proprietario o utilizzatore della medesima.
9. L'Associazione non risponderà di eventuali danni, che per qualsiasi causa, dovessero subire le stesse, né del furto delle medesime e sulle medesime.
10. La concessione di ormeggio in transito è subordinata alla disponibilità di posti ai pontili.
11. Agli effetti dell'applicazione delle tariffe di ormeggio in transito, le dimensioni d'ingombro dell'imbarcazione, si intendono "fuori tutto".
12. Il proprietario dell'imbarcazione in transito o chi per esso, deve essere reperibile in qualsiasi momento.
13. Alla scadenza dei giorni di sosta assegnati, il posto barca dovrà essere lasciato libero senza alcun preavviso o richiesta da parte dell'Associazione.
14. La mancata osservanza della norma prevista dal comma precedente, comporterà il rifiuto a nuova concessione di ormeggio per i tre mesi successivi e, in caso di recidiva, il rifiuto sarà esteso a dodici mesi.
15. Verrà applicato uno sconto sulla tariffa del transito ai Soci con più di dodici mesi di anzianità di iscrizione all'Associazione, sulla base di una percentuale decisa dal Consiglio Direttivo.
16. Per cause impreviste o di forza maggiore il transito potrà essere revocato.

Articolo 14 **Disciplina utenza pontili**

1. L'ormeggio delle imbarcazioni ai pontili deve essere di poppa, con due punti d'ormeggio a poppa ai pontili e uno a prora alla catenaria, salvo diversa sistemazione autorizzata. È vietato l'uso di ancore, gavitelli e cavi galleggianti.
2. Le imbarcazioni ormeggiate devono essere munite di parabordi di dimensioni adeguate e posizionati verticalmente, correttamente mantenuti e in numero sufficiente, comunque non inferiore a 3 per ciascun lato, al fine di scongiurare danni alle imbarcazioni adiacenti.
3. La distanza di ormeggio non potrà essere superiore a un metro dal pontile d'attracco e non sarà consentita alcuna sovrastruttura sporgente dall'imbarcazione che possa sopravanzare il margine dei pontili.
4. I motori fuoribordo mantenuti in posizione verticale o inclinati saranno considerati come occupazione effettiva e conteggiati per la misurazione dell'imbarcazione.
5. Negli specchi acquei in concessione all'Associazione il transito delle imbarcazioni deve avvenire "lento moto", con velocità massima di 2 nodi.
6. Non è consentito depositare, anche solo temporaneamente, o lasciare incustoditi sui pontili oggetti di

qualsiasi genere.

7. Gli utenti dei pontili devono usare la corrente elettrica e l'acqua in modo corretto e moderato. L'acqua deve essere utilizzata mediante apposite manichette fornite di pistole di erogazione per evitare sprechi.
8. Non è consentito lasciare cavi elettrici incustoditi. Le eventuali attività inerenti alla ricarica delle batterie di bordo dovranno essere presidiate.
9. È fatto divieto assoluto di usare strumenti da lavoro azionati elettricamente (mole, trapani, vibratrici, ecc.) sulle barche in ormeggio ai pontili.
10. L'utilizzo della presa di corrente può avvenire solo e unicamente mediante materiale elettrico a norma, ed è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità dell'utente che ne fa uso, che risponderà personalmente di eventuali danni diretti o indiretti a cose e/o persone e non potrà in alcun modo rivalersi nei confronti dell'Associazione.
11. L'utente che utilizzi l'impianto elettrico manleva l'Associazione dalle eventuali richieste di risarcimento danni a persone e/o cose da chiunque proposte contro l'Associazione stessa in relazione alla predetta utilizzazione di corrente elettrica.
12. È fatto divieto assoluto di mettere in moto i motori di propulsione e i gruppi elettrogeni e far girare le eliche con le imbarcazioni ormeggiate ai pontili. Ciò è consentito solo per le manovre di partenza.
13. Le imbarcazioni ormeggiate ai pontili devono svolgere soltanto attività diportistiche o sportive autorizzate dal Consiglio Direttivo.
14. È tollerato l'ormeggio delle imbarcazioni che esercitano scuola per patenti nautiche, qualora i corsi siano autorizzati dall'Associazione. L'imbarco e lo sbarco degli allievi devono avvenire esclusivamente presso le banchine pubbliche.
15. Possono accedere ai pontili dell'Associazione tutti i Soci in possesso di tessera abilitata all'ingresso. È consentito l'accesso a ospiti che si rechino a bordo di imbarcazioni ormeggiate, purché accompagnati dal proprietario.
16. Tutte le persone autorizzate a frequentare i pontili e le imbarcazioni ormeggiate devono tenere, durante la loro permanenza, un comportamento morale e civile ineccepibile.

Articolo 15

Sanzioni disciplinari

1. In caso di violazione del presente regolamento, i Soci saranno assoggettati alle seguenti sanzioni disciplinari:
 - richiamo verbale da parte del Presidente per lievi infrazioni riguardanti le norme che regolano gli ormeggi, l'utenza dei pontili, ecc.
 - richiamo scritto (lettera raccomandata a.r./PEC) da parte del Consiglio Direttivo in caso di recidività delle violazioni di cui sopra o di gravi infrazioni al regolamento
 - radiazione dall'Associazione nel caso del ripetersi di infrazioni alle norme del regolamento, dopo il richiamo scritto di cui al punto precedente e nei casi previsti dallo Statuto, con conseguente perdita dei diritti sociali.

2. Prima di applicare sanzioni comportanti la sospensione o la radiazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare i Soci interessati e predisporrà formale istruttoria dei casi.
3. La decadenza dalla qualifica di Socio per morosità, previsto dall'[art. 1](#) comma 6, avviene in modo automatico e non dà diritto ad accedere alla procedura di cui al comma precedente.
4. Il Socio sanzionato per motivazione diversa da quella del comma precedente, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 gg. dalla comunicazione dell'applicazione della sanzione. Il giudizio del Collegio dei Probiviri è inappellabile.
5. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, è dato mandato al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Probiviri decidere in merito alle questioni che verranno loro presentate, rimanendo insindacabile il giudizio di questi ultimi.

Articolo 16

Punteggi

1. La graduatoria di ciascun Socio è costituita dalla somma dei punti di merito ottenuti in applicazione del presente articolo.
2. Detta graduatoria costituisce "patrimonio spendibile" da ciascun Socio relativamente all'acquisizione di un nuovo posto di ormeggio o per altre opportunità eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo, previa sottrazione del numero di punti stabilito per ogni privilegio.
3. Punteggi istituzionali
 - a) anzianità di iscrizione: 1 punto/anno
 - b) partecipazione alle Assemblee: 1 punto ciascuna
 - c) componenti del Consiglio Direttivo: 2 punti a presenza
4. Punteggi per attività organizzate dall'Associazione
 - a) partecipazione a eventi sportivi o manifestazioni con imbarcazione propria: 2 punti/ partecipante.
 - b) assistenza o partecipazione generica a eventi sportivi o manifestazioni a terra o senza imbarcazione propria: 1 punto; per un tempo superiore a 6 ore/giorno: 2 punti.
 - c) assistenza generica a eventi sportivi o manifestazioni con la propria imbarcazione: 3 punti
5. Punteggi diversi
 - a) assistenza a eventi sportivi o manifestazioni organizzate da altri soggetti in collaborazione con l'Associazione: 1 punto
 - b) partecipazione a iniziative straordinarie di qualunque tipo: punteggio minimo e massimo assegnato di volta in volta dal Consiglio Direttivo e attribuito ai Soci in base alla segnalazione del Coordinatore dell'iniziativa
 - c) coordinamento di qualunque evento 2 punti (cumulabili solo quando il coordinamento non è contemporaneo alla prestazione dello stesso Socio come Partecipante o Assistente)
 - d) partecipazione all'organizzazione e all'accoglienza delle Assemblee Sociali: 2 punti
 - e) partecipazione al Convegno Nazionale organizzato da Assonautica: 1 punto
 - f) partecipazione a cene sociali: 1 punto
6. Il Consiglio Direttivo assegna, in caso di manifestazione straordinaria non prevista nei commi precedenti, organizzata dall'Associazione o a cui l'Associazione partecipa in modo significativo, un punteggio da attribuire ai soci per la loro partecipazione. Al termine di ogni iniziativa, il Coordinatore

della stessa consegnerà alla Segreteria l'elenco dei partecipanti e le mansioni attribuite a ciascun Socio, in funzione dell'attività effettivamente prestata.

7. Tale elenco resterà a disposizione dei Soci, affinché ne prendano visione, presso i locali della Associazione per 30 giorni consecutivi, al termine dei quali, in assenza di contestazioni, si intenderà accettato da parte di tutti i Soci senza riserva alcuna.
8. La mancata partecipazione ad un'iniziativa cui è attribuito punteggio, dopo aver garantito la presenza, sarà valutata ed eventualmente sanzionata dal Consiglio Direttivo.
9. È facoltà del Consiglio Direttivo attribuire punti a Soci che si siano distinti in attività utili per l'Associazione.

Definizione termini

Partecipante: è il Socio che insieme ad altri concorre affinché la manifestazione si svolga

Assistente: è il Collaboratore in posizione subordinata al Coordinatore

Coordinatore: è colui che espone ed organizza

Referente: è colui che relaziona al Consiglio Direttivo

NOTE

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di valutare casi particolari e non previsti dal presente regolamento e di assumere le decisioni conseguenti.

Eventuali scorrettezze di comportamento o dichiarazioni mendaci rese dal Socio, saranno valutate ed eventualmente sanzionate dal Consiglio Direttivo.

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 09/10/2025, entrato in vigore il 13/10/2025, annulla e sostituisce il regolamento precedente.

Precedenti modifiche: 04/02/2009, 21/04/2009, 11/05/2010, 12/11/2010, 09/06/2011, 12/09/2012, 21/01/2013, 13/09/2013, 03/11/2013, 17/01/2014, 21/04/2015, 21/07/2017, 17/12/2018, 25/01/2019, 12/07/2019, 02/07/2021, 03/02/2023, 04/07/2023, 26/08/2023, 26/10/2023, 12/01/2024, 09/02/2024, 26/04/2024_____